

**NORME INTERPRETATIVE DELLA TARIFFA ADOTTATA  
DAL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLE PROVINCE DI ANCONA, MACERATA, PESARO  
(riunione del C.D. del 21-12-1987)**

Allo scopo di favorire il professionista nella compilazione delle specifiche si ritiene opportuno indicare i criteri interpretativi per il CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI ed eventuali COMPENSI A VACAZIONE a norma degli articoli n. 5, 6, 7, 38, 39 della TARIFFA PROFESSIONALE.

Per i lavori di progettazione e D.L.L. si ritiene generalmente equo conglobare i compensi accessori e a vacanza nelle seguenti percentuali dell'importo netto degli onorari:

|   | Solo progettazione | Incarico completo | Solo direzione lavori |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1) Per lavori eseguiti nel luogo di residenza                     | 20% - 30%          | 25% - 35%         | 30% - 40%             |
| 2) Per lavori eseguiti fuori dal luogo di residenza entro Km. 100 | 30% - 40%          | 35% - 45%         | 40% - 55%             |
| 3) Per lavori eseguiti fuori dal luogo di residenza oltre Km. 100 | 40 % - 50%         | 45% - 55%         | 55% - 60%             |

Le percentuali maggiori potranno ovviamente essere applicate per quei lavori che risultano più onerosi in relazione al disagio e al numero dei sopralluoghi e degli accertamenti necessari all'espletamento dell'incarico.

Per quanto riguarda i collaudi si ritiene che la percentuale di cui sopra debba essere valutata di volta in volta.

Ciò in considerazione del fatto che i collaudi comportano generalmente delle spese e degli oneri di tempo per viaggi non proporzionali all'entità dell'opera da collaudare.

Nel caso di prestazioni relative ad opere pubbliche, salvo pattuizioni contrarie, le spese sono conglobate nella misura percentuale dell'onorario, in conformità a quanto stabilito dal D. M. 4 Aprile 2001.